



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E
DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE, PROVVEDITORATO, TRASPORTI,
URP, FORMAZIONE**

Proposta n. 1922/2024

Determ. n. 1777 del 30/07/2024

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DELL'ENTE PER LA DURATA DI UN TRIENNIO. APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Determ. n. 1777 del 30/07/2024 pag. 1/7

PREMESSO

- che tra gli Obiettivi di Gestione del Settore Provveditorato relativi ad Attività istituzionali connesse a funzioni ed a compiti che il Settore deve obbligatoriamente svolgere vi è quello di garantire il servizio di Assicurazione a tutela dell'Ente concernente:
- Polizza “Infortuni Cumulativa Dipendenti e Amministratori”;
- Polizza “Responsabilità Civile Patrimoniale” verso Terzi;
- Polizza “Globale Fabbricati-Incendio”;
- Polizza di “Responsabilità Civile auto a Libro matricola”;
- Polizza contro “Furto e Rapina” ai danni dell'Ente;
- Polizza per “Lavoratori di Pubblica Utilità” /L.P.U.
- Polizza R.C.aeromobile (drone)
- Altre eventuali

CHE la mancata acquisizione assicurativa potrebbe arrecare grave danno all'Ente in quanto le Polizze assicurative di che trattasi sono necessarie per riparare con giusto indennizzo i sinistri che possano derivare dal verificarsi degli eventi dannosi previsti e contemplati nei relativi Capitolati tecnici;

CHE è necessario che il Libero Consorzio comunale di Agrigento garantisca adeguata tutela assicurativa complessiva rispetto a danni derivati da sinistri verificatisi in relazione allo svolgimento di tutte le sue attività, delle sue competenze e dell'espletamento dei pubblici uffici;

CHE la copertura assicurativa per responsabilità civile generale verso terzi e verso i dipendenti, ai sensi dell'art. 1917 c.c. (c.d. Obbligatoria), comprende la responsabilità derivante al Libero Consorzio ai sensi dell'art. 2043 e successivi c.c., per tutte le attività esercitate per legge e/o deliberate per danni non patrimoniali conseguenti a lesioni, morte di persone ivi compresi i danni alla salute ;

CHE questo Ente ha in essere un contratto per il servizio di brokeraggio in scadenza per cui è necessario procedere ad un nuovo affidamento, atteso che, sulla scorta dell'esperienza maturata ,l'apporto di un servizio di un Broker è risultato utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, alla luce anche della specifica conoscenza del mercato assicurativo ;

CONSIDERATO

- che, anche in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla valutazione tecnica delle polizze offerte dal mercato assicurativo, l'Amministrazione ha la necessità di avvalersi della collaborazione di un BROKER, figura

Determ. n. 1777 del 30/07/2024 pag. 2/7

professionale alla quale la legge 28/11/84, n. 792 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, tanto al fine di procedere alla stipula e/o revisione dei contratti di assicurazione per la copertura dei rischi di cui sopra;

- che l'apporto collaborativo del Broker in ausilio all'amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale per la conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa amministrazione le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; con la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze e predisposizione dei capitolati d'appalto, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo;
- che per le ragioni sopra indicate il servizio di brokeraggio assicurativo risulta opportuno per l'Amministrazione oltre che conveniente in considerazione della non onerosità della sua opera nei confronti dell'Ente stesso;
- che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa nonché dall'ANAC hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività, configurando l'appalto come appalto di servizi;
- che questo Libero Consorzio non dispone in organico di professionalità con competenze tali da poter svolgere l'attività sopra descritta;
- che l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali gli Enti Locali sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi enti di operare in maniera corretta ed efficace, prevedendo disservizi, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- che il servizio non comporta per il Libero Consorzio alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo in considerazione anche le provvigioni spettanti agli intermediari presso cui il contratto è appoggiato;

RILEVATO

- che il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento non supera la soglia indicata dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con la quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

RICHIAMATO

- l'art. 192 del TUEL che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni

aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori;

CONSIDERATO che con la presente determinazione a contrarre, sulla base delle esigenze ravvisate del richiamato art.192 del TUEL , può disporsi che:

- il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente; l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- la forma contrattuale è quella prevista dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, come nel caso del presente affidamento, inferiore ai 140.000 euro, mediante sottoscrizione del contratto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e con le seguenti clausole essenziali;
- l'incarico avrà durata triennale dalla data di affidamento del servizio con eventuale proroga tecnica di mesi sei previa pubblicazione degli atti concernenti un nuovo affidamento;
- l'incarico di broker non prevede oneri per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di offerta, dalle Società Assicuratrici con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il triennio sopraindicato;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b);
- che, ai fini della partecipazione alla procedura, l'Amministrazione richiederà agli operatori economici interessati, l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli Artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

RITENUTO

- che ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni) non si richiede la cauzione definitiva;

VISTO il disposto degli articoli 49 e 50 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in materia di applicazione del principio di rotazione ed eventuali deroghe;

RITENUTO opportuno procedere con una preliminare ricognizione esplorativa del mercato, al fine di individuare operatori economici che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del servizio in questione;

CONSIDERATO che la ricognizione esplorativa è finalizzata alla acquisizione di informazioni volte a identificare soluzioni presenti sul mercato per la fornitura del servizio in oggetto ed è da intendersi come propedeutica all'affidamento in questione che avverrà successivamente ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. (b) del D. Lgs. 30 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO, difatti, che un'indagine conoscitiva:

- ha principalmente la finalità di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- consente di perseguire il principio del risultato inteso come miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, ottenuto rispettando i principi di legalità, trasparenza e concorrenza funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti sia nell'interesse della Stazione appaltante che della collettività;

CHE l'indagine verrà svolta secondo quanto stabilito nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente al modello di manifestazione di interesse;

VERIFICATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), la procedura di cui al presente atto beneficia dell'esenzione dai contributi A.N.AC. ex art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26 – comma 3 bis – del D.lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento della presente procedura non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non prevede l'assunzione di impegni di spesa in quanto il costo del servizio viene corrisposto dalle singole compagnie di assicurazione che stipulano i relativi contratti;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del progetto del servizio, composto , dei seguenti documenti allegati al presente provvedimento:

- avviso pubblico
- capitolato speciale d'appalto

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 36/2023 che approva il nuovo "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la determinazione dell'Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale n. 7 del 15/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio 2024-2026;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 03 del 12/01/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per gli anni 2024-2026,

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 29/01/2024 con la quale è stato approvato il PIAO per il triennio 2024/2026;

VISTA la disposizione Dirigenziale n 15 del 22/07/2024 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

Determ. n. 1777 del 30/07/2024 pag. 5/7

PROPONE

DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico, da pubblicare sul sito web dell'Ente, con annessi modelli per manifestazione d'interesse(allegati A) e B) , il capitolato speciale d'appalto composto da n.16 articoli,. allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI AVVIARE un'indagine conoscitiva finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, ed in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nell'Avviso, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del "Codice", del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) dell'Ente.

DI PRECISARE che il predetto incarico avrà la durata di anni 3 (tre) decorrente dalla sottoscrizione del contratto e potrà essere revocato prima della scadenza con preavviso di almeno due mesi e con possibilità di proroga .

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 4 e 14, del D.lgs. n. 36/2023, il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in Zero Euro in quanto la remunerazione verrà pagata dall'assicurazione.

DI DARE ATTO che, per effetto dell'incarico in oggetto, nessun onere resta a carico del bilancio di questo Libero Consorzio , anche in caso di recesso, in quanto le provvigioni del broker sono a totale ed esclusivo carico delle compagnie assicurative con cui vengono stipulate le polizze.

DI DARE ATTO Secondo giurisprudenza consolidata, (Cons. Stato, sez. V, sent. 2238/2017), l'obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, bensì a quella esecutiva del procedimento di gara e, nello specifico, alla stipula del contratto, vista la sua tipica funzione di tracciabilità dei flussi finanziari, risultando, il CIG, nel caso di specie, acquisibile in un momento successivo .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giovanni Di Maida

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta di determinazione Dirigenziale;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. 48/91;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTA la L.R. 15/2015;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il vigente Codice dei Contratti;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL

RITENUTA la conformità del presente Atto ai vigenti strumenti di Programmazione;

DATO ATTO che non sussistono ipotesi di Conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 6, co. 2, e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR 62/2013);

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto:

DETERMINA

per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì

Sottoscritta dalla Dirigente
(Maria Antonietta Testone)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

**la Dirigente del Settore politiche attive del lavoro e dell'istruzione,
solidarietà sociale, provveditorato, trasporti, urp, formazione**

**Avviso pubblico di manifestazione d'interesse finalizzato all'individuazione
dell'operatore economico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 36/2023.**

Il Libero Consorzio comunale di Agrigento intende avviare una procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio in materia assicurativa a favore di questo Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L'appalto si configura come appalto di servizi e concerne lo svolgimento di attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, e nella loro gestione ed esecuzione. Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari, né presenti e né futuri, diretti per l'Ente, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal broker

Durata del servizio

Il servizio decorrerà dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione per una durata di 3 anni, dalla stipula del contratto.

L'Ente contraente si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare, alle stesse condizioni, la

durata del servizio per un ulteriore periodo di tempo che non potrà comunque superare i tre anni, con il consenso dell'aggiudicatario, da manifestarsi per iscritto prima della scadenza del contratto iniziale. Durante tale periodo il broker sarà impegnato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni e modalità previste senza che per questo il broker possa sollevare eccezione alcuna.

Il nuovo rapporto diverrà operativo dopo gli opportuni adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti.

L'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto iniziale e quello rinnovato a termini del capoverso precedente, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) per ciascun contratto, per motivi tecnici, senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs. 209/2005.

Soggetti ammessi e condizioni per la partecipazione

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 65 del d. lgs n. 36/2023 ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso.

Requisiti di partecipazione

Alla procedura relativa al servizio di brokeraggio disciplinata nel Capitolato speciale d'appalto allegato al presente avviso possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) **generali**:- l'operatore non dovrà trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs n. 36/2023;

b) **speciali**: **b1. idoneità professionale**: iscrizione nel Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs 209/2005;

c) **capacità tecniche e professionali**: aver svolto servizio di brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici ;

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti indicati possono inviare la propria ,manifestazione di interesse redatta in carta semplice secondo i modelli di cui agli allegati A) e B) al presente avviso entro e non oltre la data del 30/08/2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **protocollo@pec.provincia .agrigento.it**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per individuare gli operatori economici cui affidare il servizio, in modo non vincolante e senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che potrà non dar seguito all'affidamento senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.

Si fa presente che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di cui sopra .

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dott. Giovanni Di Maida tel 0922/ 593635 email g.dimaida@provincia.agrigento.it

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. , i dati forniti dagli interessati saranno raccolti per

le sole finalità connesse all'espletamento della presente procedura e , successivamente all'eventuale affidamento dell'incarico , saranno trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto con l'Amministrazione

.
Il presente Avviso è pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e in Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti"

La Dirigente
Dot..ssa M.A. Testone

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(EX PROVINCIA DI AGRIGENTO)
Piazza Aldo Moro, 1 – 92100 Agrigento (Ag)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo**

Durata triennale

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato regola il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo che ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nei termini di cui agli artt. 106 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005; a titolo indicativo, più in particolare:

- a) risk management:** identificazione, analisi e valutazione del rischio a cui è sottoposto il Libero Consorzio Comunale di Agrigento nell'ambito dell'attività istituzionale svolta ed in relazione alla sua struttura ed al suo patrimonio; conoscenza approfondita della realtà dell'Ente Locale Territoriale, normative di riferimento, vincoli e connotazione;
- b) analisi e valutazione** delle coperture assicurative in essere, individuazione di eventuali criticità e/o possibili implementazioni tendenti all'ottimizzazione della situazione in corso con particolare attenzione all'aspetto economico gravante sull'Ente in linea con il continuo evolversi del mercato assicurativo e tenuto conto delle modificazioni intervenute all'interno dell'Ente e dell'incidenza della sinistrosità. Consulenza ed assistenza nell'individuazione e reperimento delle coperture che forniscano il miglior rapporto/qualità prezzo, attraverso le procedure previste per Legge, anche servendosi di preventive indagini di mercato;

- c) **assistenza nelle procedure di gara** previste dalla normativa in essere: predisposizione, non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, di tutti gli atti e della documentazione necessaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo capitolati, bandi, lettere invito) accompagnata da una relazione esplicativa che chiarisca le caratteristiche di quanto predisposto, i requisiti di capacità tecnica ed economica ottimali per la tipologia di gara, la base d'asta e tutto quanto sia necessario od opportuno per l'ottimale perfezionamento della procedura;
- d) **assistenza nell'ambito delle funzioni** legate alla gestione interna dei sinistri r.c.t./o., quando prevista, in particolare relativamente alla partecipazione agli incontri effettuati e allo svolgimento del ruolo di raccordo con la Compagnia di assicurazioni titolare della copertura;
- e) **verifica** della documentazione emessa dalle Compagnie di assicurazione e della corrispondenza tra le polizze ed i capitolati di gara (entro due mesi dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione);
- f) **gestione e verifica degli adempimenti** conseguenti alla sottoscrizione delle coperture: aggiornamenti normativi, gestione regolazioni premio con congruo anticipo (richiesta dati almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza di riferimento) verifica delle modifiche nell'entità dei beni/soggetti da assicurare e nelle caratteristiche del rischio, segnalazione delle scadenze con anticipo di almeno 60 giorni;
- g) **pagamento dei premi** dovuti alle Compagnie di assicurazione, che verrà effettuato per il solo tramite del broker, con piena efficacia liberatoria anche ai sensi dell'art. 1901 c.c. dei versamenti così effettuati. Relativamente all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, qualora non pervengano quietanze o attestazioni di pagamento, sia da parte del Broker che da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente ovvero il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza avente valore liberatorio per l'Ente stesso.
- h) **assistenza sinistri**: collaborazione e gestione di ogni sinistro qualora richiesto dall'Ente, anche se verificatosi in un momento precedente alla stipulazione del contratto di consulenza e brokeraggio, attraverso le consuete modalità telefoniche, informatiche e/o telematiche oppure online; più in particolare, assistenza e consulenza telefonica, informatica, telematica, online o attraverso la presenza fisica del personale addetto e utilizzo di piattaforma informatica per la gestione dei sinistri; redazione di statistiche e reports sull'andamento della sinistrosità da predisporre annualmente o in occasione dell'effettuazione di procedure di affidamento; segnalazione di quei sinistri che non risultano ancora risarciti dalle competenti Compagnie e attivazione delle procedure per l'interruzione dei termini di prescrizione;
- i) **assistenza telefonica, telematica, online** attraverso le più frequentemente utilizzate piattaforme disponibili o con intervento (su richiesta dell'Ente) presso la sede dell'Amministrazione, per pareri, consulenze, predisposizione atti di gara. Accesso senza limiti temporali a tutte le procedure, supporti e dati informatici messi a disposizione anche oltre la scadenza del presente contratto;
- l) **formazione ed aggiornamento** del personale dell'Ente in base alle esigenze espresse o alle variazioni in ambito normativo;
- m) **assistenza** al personale dell'Ente in caso di coinvolgimento in sinistri o per la sottoscrizione di coperture assicurative indipendenti dalle principali stipulate dall'Ente tramite l'Ufficio preposto;
- n) **predisposizione strumenti informatici** per la gestione automatizzata dei contratti e delle procedure in essere, la consultazione dei quali, come sopra detto, deve essere consentita al cliente senza porre limiti di tempo, anche oltre la scadenza del contratto stipulato.

Art. 2 - DURATA

Il servizio decorrerà dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione per una durata di 3 anni, a decorrere dalla stipula del contratto

L'Ente contraente si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare, alle stesse condizioni, la durata del servizio per un ulteriore periodo di tempo che non potrà comunque superare i tre anni, con il consenso dell'aggiudicatario, da manifestarsi per iscritto prima della scadenza del contratto iniziale. Durante tale periodo il broker sarà impegnato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni e modalità previste senza che per questo il broker possa sollevare eccezione alcuna.

Il nuovo rapporto diverrà operativo dopo gli opportuni adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti.

L'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto iniziale e quello rinnovato a termini del capoverso precedente, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) per ciascun contratto, per motivi tecnici, senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs. 209/2005.

Art. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente medesimo.

Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di mettere a disposizione in formato digitale le polizze assicurative in corso ed i dati necessari, ove disponibili.

Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

La tempistica richiesta per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art. 1 è la seguente:

- a) Annualmente, ad eccezione del primo anno di incarico:
 - a1) rapporto annuale, entro il 30.11, sullo stato del programma assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze con indicazioni sull'analisi dei rischi e sulle eventuali soluzioni necessarie, formulando il programma assicurativo dell'Ente
 - a2) relazione, entro il 30.11, contenente il rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni polizza
- b) Semestrale (entro gennaio e luglio di ogni anno): reports sull'andamento della liquidazione da parte delle Compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza
- c) 120 giorni antecedenti la scadenza delle polizze: consegna del capitolato e degli atti di gara (bando, disciplinare, dichiarazione sostitutiva per i concorrenti, modello offerta economica) accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto del premio da porre a base di gara
- d) 60 giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi o il termine di comunicazione dei dati di regolazione premio, segnalazione preventiva

- e) 8 giorni dalla richiesta per la resa di pareri legali in materia assicurativa o per garantire soluzione alle problematiche segnalate dall'Ente
- f) 5 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la denuncia dei sinistri alla Compagnia di Assicurazione competente
- g) 5 giorni per la risposta alle richieste di consulenza e ai quesiti legati alla materia assicurativa
- h) 3 giorni per l'inoltro alle Compagnie di assicurazione delle richieste di preventivo per le nuove coperture assicurative.

L'eventuale proposta di disdetta o modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze per la disdetta con congruo preavviso al fine di consentire agli Uffici preposti di attivare le procedure necessarie.

La formazione e l'aggiornamento (senza costi aggiuntivi) previsti dal precedente art. 2 lett. l) dovranno essere svolte per un minimo annuo di giornate pari a 2 (due) della durata minima di 4 ore, per il personale dell'Ente che collabora nella gestione dei contratti assicurativi. I corsi saranno attivati a mezzo webinar.

Art. 4 - Situazione assicurativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Le polizze assicurative del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, attualmente in corso, sono le seguenti:

LOTTO	POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZ A	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO ANNUO NETTO
1	R.C. Patrimoniale	07/11/24	€ 10.085,63	€ 8.250,00
2	Responsabilità Civile Auto Libro Matricola	30/11/24	€ 25.890,00	€ 21.082,90
3	Incendio beni immobili e mobili	30/11/24	€ 42.665,00	€ 34.899,79
4	Furto	30/11/24	€ 3.900,00	€ 3.190,00
5	Infortuni Cumulativa	29/03/25	€ 3.142,50	€ 3.065,85
6	L.P.U.	30/10/24	€ 2.345,00	€ 1.918,05
7	Polizza R.C aeromobile (drone)	25/05/25	€ 450,00	€ 418,60
			€ 88.478,13	€ 72.825,19

ART. 5 - OBBLIGHI DEL DEL BROKER

Il broker:

- a) dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e svolgerà l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- b) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre l'Ente rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;

- c) assicura la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'amministrazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- d) deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- e) deve garantire anche, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede dell'Ente;
- f) deve garantire la massima collaborazione con la società che ha svolto il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa nel periodo antecedente la data di decorrenza del presente contratto, mettendo a disposizione ogni risorsa necessaria per il buon andamento del passaggio di consegne ed impegnandosi affinché vengano rispettati i tempi e le scadenze previste dalle coperture assicurative in corso;
- g) si impegna nel termine di 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione a designare un proprio incaricato quale responsabile assegnato allo svolgimento dei compiti attribuiti con il presente contratto e a comunicare la composizione del pool di professionisti dedicati all'Ente. Sarà cura del predetto referente inoltre fornire un elenco contenente nominativi, recapiti e fasce orarie di reperibilità del personale assegnato;
- h) risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato;
- i) si adopera perché il personale individuato per la collaborazione con l'Ente si attenga a modalità di comunicazione semplici, sintetiche, efficaci e strutturate in maniera da non ingenerare equivoci sulla loro interpretazione.

Al fine di garantire l'Ente, il broker dovrà presentare una polizza assicurativa della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurativo di €. 3.000.000,00; copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula.

Sono a carico del broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

ART. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

In particolare, il broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 7 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora l'Ente rilevasse inadempienze relative agli obblighi di cui al presente capitolato, ed in particolare gli artt. 1 e 3, trasmetterà comunicazione formale di inadempienza al broker.

A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad applicare una penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione al broker a mezzo raccomandata a/r.

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto potranno essere applicate, a discrezione dell'Amministrazione, penalità per importi variabili da euro 30,00.= ad euro 20.000,00.= rapportate alla gravità del disservizio prodotto.

Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendente dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima, l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi all'Amministrazione stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale recesso unilaterale come previsto al successivo art. 10.

Le penali verranno di volta in volta individuate ed applicate a seconda della gravità della mancanza o disservizio.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si riserva a seguito dell'erogazione di tre penali nell'ambito di un unico semestre di recedere dal presente contratto con semplice comunicazione alla controparte e previo preavviso di giorni 15 (quindici) a mezzo lettera raccomandata o PEC.

ART. 8 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'incarico di cui al presente contratto non comporta alcun onere, né presente né futuro, per l'Ente poiché l'attività del broker sarà remunerata, secondo uso normativo vigente nel comparto assicurativo, dalle Compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi.

Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità superiore a quanto attribuito dalle imprese di assicurazione alla propria rete, non potendo rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.

Il compenso spettante al broker indicato in una percentuale distinta per rami R.C.A. e non R.C.A. – secondo quanto offerto e dichiarato in sede di gara – verrà riportato ed esposto nella “clausola broker” contenuta nei capitolati di gara per l'acquisto del servizio assicurativo. Non potrà essere richiesto compenso alcuno qualora l'Ente ritenesse di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o la gara esperita non abbia avuto buon esito.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Libero Consorzio che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

L'Ente si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando dopo aver richiamato formalmente il broker, con comunicazione inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 (tre) volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli e nell'ambito di un semestre.

È facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancata segnalazione delle scadenze di polizza che abbia comportato conseguenze nei confronti dell'Ente;
- errata valutazione nell'ambito di pareri resi a favore dell'Ente che abbia comportato pregiudizio in ambito economico o giuridico;
- modifica, alterazione o distorta interpretazione dei dati forniti relativi alla sinistrosità dell'Ente al fine di indirizzare arbitrariamente le scelte di quest'ultimo;
- mancata denuncia dei sinistri alle Compagnie competenti che abbia compromesso la posizione dell'Ente o abbia comportato un pregiudizio economico allo stesso;
- ogni e qualsivoglia comportamento non consentito dalle normative vigenti o in violazione delle stesse che venga accertato dagli Uffici preposti dell'Ente - ogni ulteriore caso di grave inadempimento.

In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva di cui al successivo art. 13 verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni escutendo per gli stessi l'assicurazione per la Responsabilità Civile per errori e negligenza professionale di cui al precedente art. 5.

ART. 11 - CESSIONE E SUBAPPALTO

Sarà assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 12 - FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggior danni.

ART. 13 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio il broker, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento, è tenuto a prestare a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte di questo Ente.

In caso di a.t.i. la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, se non sottoscritta da tutte, quantomeno deve essere intestata a tutte le interessate, mandante/i e mandataria, anche se può essere sottoscritta soltanto da quest'ultima.

Nel caso di rinnovo del contratto, come previsto dall'art. 2 del presente capitolato, il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rinnovato per l'anno o stesso periodo di tempo.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 14 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Faranno parte del contratto, costituito dal testo del presente capitolato, e ne formeranno parte integrante anche se non materialmente allegati:

- la documentazione richiesta all'aggiudicatario
- le proposte-offerta e le dichiarazioni presentate dal broker

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker aggiudicatario assumerà con la sottoscrizione del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m. e i..

Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

Art. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice civile ed alla disciplina vigente in materia di appalti.

Allegato A)

**AL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO**

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ESECUZIONE DI SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO ELEMENTO
ECONOMICO (PROVVIGIONE APPLICATA)**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

Cod.fisc. _____, P. IVA _____

_____ ; in qualità di _____

_____ dell'impresa _____

con sede legale in _____ Via _____ n° _____; Cod.fisc. I _____

con n. _____, Matricola e/o posizione contributiva Inps n. _____, sede compet _____

_____, numero dipendenti _____, telefono n. ____

, indirizzo PEC _____;

DICHIARA

di applicare, nei confronti delle compagnie assicurative, in caso di affidamento del servizio,
le seguenti provvigioni espresse in percentuale:

Commissioni poste a carico delle Compagnie sulla polizza assicurativa DIVERSE del ramo RCA	% (in lettere: /per cento)
Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze assicurative ramo RCA	% (in lettere: /per cento)

Luogo e data

L'IMPRESA
Firmato digitalmente

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ESECUZIONE DI SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ Cod.fisc. _____, in qualità di _____

MANIFESTA

l'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all'oggetto

DICHIARA

1. che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., non ricorrendo alcuna delle cause ostative previste dall'art. 94 del D.Lgs. vo n. 36/2023.
2. che l'impresa è in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, in quanto regolarmente iscritta/o al n. del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, sezione B, dal _____;
3. che l'impresa è in possesso della prescritta capacità tecnico-professionale, avendo svolto attività di brokeraggio assicurativo in favore di Amministrazioni pubbliche per un volume complessivo di premi intermediati pari ad Euro _____;
4. che l'impresa ha in corso la polizza obbligatoria per la R.C. professionale di cui all'art 112 del D.Lgs. 209/2005 con massimale di Euro _____;
5. di aver preso visione dell'avviso per l'indagine di mercato e di accettare integralmente quanto in esso previsto e senza alcuna riserva e/o condizione;
6. di impegnarsi ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nell'allegata proposta di esecuzione dell'incarico (relazione);
7. che i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali dell'impresa sono i seguenti:
 1. -titolare (per ditte individuali) _____
 2. -soci accomandatari _____ ed eventuali direttori tecnici (per le S.A. _____);
 3. -tutti i soci ed eventuali direttori tecnici (per le S.N. _____);
 4. -legale rappresentante, amministratori, consiglieri, direttori tecnici (per gli altri tipi di società) _____;
8. di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi della normativa vigente e di aver preso visione _____;

della informativa all. dell'Avviso pubblico

9. di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento di cui trattasi al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____

L'IMPRESA
(Firmato
digitalmente)